

CCCLXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 28 APRILE 1953**Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione della proposta di legge: « Norme modificative e integrative alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 ». (192)

Art. 1

Il contributo del 38 per cento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è elevato al 50 per cento per le opere di miglioramento fondiario da eseguire del territorio dei Comuni che siano classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e di quelli nei quali il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma dei redditi dominicale ed agrario, determinati a norma del R. D. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 25 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del Decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 2

Per le opere comprese nei Comuni previsti dall'articolo precedente e da eseguirsi con il beneficio di contributi previsti dalle leggi dello Stato, è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 3

Per la concessione e liquidazione dei contributi e della integrazione di cui agli articoli precedenti, si seguono le disposizioni della predetta legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 4

La presente legge non si applica alle opere di miglioramento fondiario da eseguire nei comprensori di bonifica classificati in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215, e nei quali sia in corso di esecuzione un piano generale di bonifica, ed ha applicazione dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 5

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 113 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura di un emendamento Muretti - Melis:

« Sostituire a: "Capitolo 113 del bilancio regionale 1952" le parole "capitolo 118 del bilancio regionale 1953" ».

Aggiungere il seguente capoverso: " Ad incremento di detto capitolo 118 è stornata la somma di lire 200 milioni stanziata nel capitolo 59 dello stesso bilancio" ».

PRESIDENTE rileva che sono assenti i presentatori dell'emendamento.

CONTU (P.S.d'A.) dichiara di far suo l'emendamento. Osserva che Torrente, nella seduta precedente, ha sollevato una questione regolamentare sulla quale egli non è d'accordo.

Ritiene che l'emendamento possa essere messo in discussione ed in votazione anche senza il preventivo esame della seconda Commissione.

MORGANA (P.S.I.) insiste sulla necessità di applicare l'articolo 88 del Regolamento.

Poichè la Commissione finanze deve sempre esprimere il proprio parere, anche quando si tratta di aumento o diminuzione di spesa indiretti, tenendo presenti le eventuali esigenze di altri capitoli, chiede formalmente che l'emendamento venga trasmesso a questa Commissione.

COSTA (D.C.), per evitare gli ostacoli derivanti dalla richiesta delle sinistre, propone che i presentatori ritirino l'emendamento.

CONTU (P.S.d'A.) dichiara di ritirare lo emendamento.

DESSANAY (P.C.I.) dichiara che il suo Gruppo fa proprio l'emendamento e che, pertanto, è necessario il parere della seconda Commissione.

COVACIVICH (D.C.) osserva che l'articolo 81 del Regolamento parla di aumento o diminuzione di spesa, mentre l'emendamento non propone un aumento nè una diminuzione, ma solo variazione di destinazione.

CONTU (P.S.d'A.) sostiene che è ammissibile far proprio un emendamento soltanto quando si è favorevoli ad esso, ma non quando vi si è contrari.

MORGANA (P.S.I.) dichiara di far suo lo emendamento perchè lo approva, ed aggiunge che approverà il testo della proposta di legge soltanto se conterrà l'emendamento.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, Assessore ad interim all'agricoltura e foreste*, ritiene che si possa approvare la legge così come è, al fine di superare gli ostacoli sorti nella discussione. Successivamente si potrà preparare un provvedimento per lo storno del bilancio.

PRESIDENTE comunica di aver ricevuto una regolare richiesta di verifica del numero legale, firmata dai consiglieri Dessanay - Bussalai - Morgana - Cossu - Asquer.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 50, viene ripresa alle ore 19).

PRESIDENTE constatata la mancanza del numero legale, toglie la seduta.

La seduta è tolta alle ore 19 e 10.